

Prot.

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE A MEZZO DI DISTRIBUTORI PRESSO GLI UFFICI DELLA QUESTURA, COMMISSARIATI DI P.S. DISTACCATI, UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA DI TRAPANI E SEZIONE POLIZIA STRADALE DI TRAPANI PER LA DURATA DI ANNI 3.

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE PROT. 0095704 DEL 6.11.2023.

IL QUESTORE

PREMESSA la necessità di affidare la concessione del servizio di distribuzione

automatica di cibi e bevande presso le sedi della Questura di Trapani, dei Commissariati di P.S. della provincia e della Sezione

della Polizia Stradale e della Polizia di Frontiera di Trapani;

RILEVATO che con la determina a contrarre Prot. n. 0095704 del 6.11.2023 è

stata indetta l'apposita procedura per l'affidamento della concessione di tale servizio stabilendo di affidare il servizio di cui all'oggetto ex art. 108 d.lgs 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la migliore offerta da corrispondere al Fondo di Assistenza della Polizia di Stato, determinata con un rialzo

praticato sull'importo del canone mensile posto a base di gara;

RILEVATO che con l'avviso di indagine di mercato Prot. n.0095784 del

6.11.2023 volto alla raccolta delle manifestazioni d'interesse delle società da valutare al fine di procedere successivamente alla procedura negoziata a mezzo di Rdo sul M.E.P.A, è stato comunicato al punto 5) Procedura di gara che "la gara sarà aggiudicata, secondo il criterio della migliore offerta economica da corrispondere al Fondo di Assistenza della Polizia di Stato, considerando un rialzo unico ed incondizionato di aumento del

prezzo posto a base di gara";

CONSTATATO che la scelta del criterio di aggiudicazione indicato nell'avviso di

indizione di gara, mal si concilia con il criterio di aggiudicazione stabilito nella determina a contrarre atteso che l'art. 108 d.lgs 36/2023 fa riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rilevato il miglior rapporto qualità/prezzo e non l'errata

"migliore offerta economica";

RILEVATO che le suesposte contraddizioni tra i due atti e, all'interno della

medesima determina a contrarre, potrebbero generare comprensibili



QUESTURA DI TRAPANI

perplessità in capo ai rappresentanti legali delle società che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara, pur rammentando, tuttavia, come già espresso nell'avviso, che l'indagine di mercato è stata avviata a scopo esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse;

VALUTATA

pertanto la necessità di riformulazione del criterio scelto per l'aggiudicazione, anche alla luce della Circolare del Fondo di Assistenza del Personale della Polizia di Stato del 22.11.2023 secondo cui "il legislatore, per l'aggiudicazione delle concessioni, indirizza la scelta del contraente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa esprimendo il principio in base al quale l'interesse pubblico insito in tale istituto non può limitarsi alla ricerca del mero vantaggio economico, ma deve indirizzarsi ad aspetti che, nella valutazione di elementi richiesti nell'offerta tecnica, consentano alla stazione appaltante di apprezzare componenti migliorative del servizio";

RITENUTO

necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela della determina a contrarre e degli atti connessi e conseguenti della procedura in oggetto ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90;

PRECISATO

che i presupposti per l'annullamento in autotutela sussistono nel caso di specie in ragione di:

- a) La contraddittorietà degli atti (tra criterio di scelta del contraente indicato nella determina a contrarre e criterio di scelta del contraente indicato nell'avviso di indizione di gara);
- b) L'interesse legittimo attuale e concreto all'annullamento dato dall'opportunità di evitare in futuro contenziosi che potrebbero impegnare la P.A. per periodi più o meno lunghi e pertanto ritardare o sospendere l'acquisizione del servizio che è invece essenziale per l'Amministrazione;

DATO ATTO

che con determina del 2 gennaio 2024 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Progetto al Funzionario Economico Finanziario Carlo Domingo in luogo del Commissario Capo della Polizia di Stato Dottoressa Viviana Carriero in quanto quest'ultima sarà posta in astensione obbligatoria per maternità a far data dal 15 gennaio 2024;



DETERMINA

Per le ragioni su rassegnate,

- 1. di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della L. 241/90 per le motivazioni espresse in premessa, e che si considerano qui integralmente riportate, la determinazione Prot. 0095704 del 6.11.2023 nonché tutti gli atti connessi;
- 2. di rinviare, ad un successivo provvedimento, l'indizione di nuova gara e l'approvazione dei nuovi allegati;
- 3. di dare atto che le ditte che hanno manifestato già interesse verranno informate dell'annullamento del procedimento mediante avviso trasmesso via PEC e dell'indizione di una nuova gara;
- 4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell'Amministrazione ai fini della generale conoscenza.

Il Questore (La Rosa)